

REGOLAMENTO (CEE) N. 14/89 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1/89⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi; che i tassi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 28 dicembre 1988 al 3 gennaio 1989 per la peseta spagnola inducono ad adeguare il tasso di conversione agricolo nel settore della carne suina, conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85; che tali tassi per l'escudo portoghese e la lira sterlina inducono, in

base all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 a modificare alcuni importi compensativi monetari applicabili per il Regno Unito e il Portogallo; che occorre modificare, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari applicabili negli Stati membri in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4103/88 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 3) La colonna «Portogallo» delle parti 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 4) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(²) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(³) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(⁴) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

(⁵) GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

(⁶) GU n. L 1 del 2. 1. 1989, pag. 1.